



COMUNE DI PIOSSASCO

**PROVINCIA DI TORINO
SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO SEGRETERIA**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993, N. 507

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 28.2.1995
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 3.6.1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21.2.2003**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento
(art. 3, D.Lgs 507/93)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1, art. 3, del D.Lgs 15.11.1993 n. 507.

Art. 2 – Ambito di applicazione
(art. 1, D.Lgs 507/93)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3 – Classificazione del Comune
(art. 2, D.Lgs 507/93)

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, in base alla popolazione residente al 31.12.1993 – che è di 15.547 abitanti, il Comune appartiene alla classe IV.

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 4 – Gestione del servizio
(art. 25, D.Lgs 507/93)

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 5 – Funzionario responsabile
(art. 11, D.Lgs 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti ed i rimborsi, nonché cura le pratiche relative all'eventuale contenzioso ordinario e giudiziario nei confronti dei contribuenti.
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al Concessionario.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 – Presupposto dell'imposta (art. 5, D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs 507/93 e disciplinata dal presente regolamento:
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per i luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Art. 7 – Soggetto passivo (art. 6, D.Lgs 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8 – Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7, D.Lgs 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 D.Lgs 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 9 – Pagamento dell'imposta
(art. 9, D.Lgs 507/93)

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale dal Ministero delle Finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

Art. 10 – Rimborsi
(art. 9 – D.Lgs 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 11 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
(art. 9, comma 7 del D.Lgs 507/93)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12 – Obbligo della dichiarazione
(art. 8, D.Lgs 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso.
2. La dichiarazione deve essere presentata nei termini previsti al precedente punto 1, anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (ad es. da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente regolamento.

Art. 13 – Casi di omessa dichiarazione
(art. 8, comma 4 D.Lgs 507/93)

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs 507/93:
 - all'art. 12 – effettuate mediante insegne, cartelli, targhe, standardi, ecc.;
 - all'art. 13 – effettuata con veicoli;
 - all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile:
la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs 507/93:
 - all'art. 14, comma 4 – realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15, comma 1 – effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraverso strade o piazze; comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale; comma 3.
 - Effettuate con palloni frenati e simili; comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

La pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 – Rettifica ed accertamento d'ufficio.
(art. 10, D.Lgs 507/93)

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura.

Art. 15 – Tariffe
(art. 3, comma 5, D.Lgs 507/93)

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune, o al concessionario che gli subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs 507/93.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 16 – Pubblicità ordinaria
(art. 12, D.Lgs 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissione dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadri 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 17 – Pubblicità effettuata con veicoli
(art. 13, D.Lgs 507/93)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicoli nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D.Lgs 507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della

metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio a fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte a ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.
5. All'ufficio Polizia Municipale – Vigilanza Urbana incombe l'obbligo di verificare che gli automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio comunale siano in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità; la procedura di verifica si attua nel corso dei normali controlli stradali o anche per specifico caso, mediante richiesta – ai sensi dell'art. 13 comma 5 D.Lgs 507/93 – della bolletta di pagamento o tagliando di c/c postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento; su tale bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto numero di targa del veicolo pubblicizzato nonché data e l'importo del versamento.
6. In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'ufficio di Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di constatazione che verrà inviato in copia al competente Ufficio Affissioni e pubblicità ai fini della relativa iscrizione a ruolo; all'uopo sul predetto verbale dovranno risultare i seguenti dati:
 - luogo, data e ora del rilevamento;
 - numero di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione;
 - dicitura e quantità delle scritte o emblemi apposti sul veicolo;
 - dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, come da libretto;
 - dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario;Nel caso di veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati anche i dati del rimorchio.
7. la procedura di cui al comma 6 si deve porre in atto anche nel caso di effettuazione di pubblicità sonora.
8. Ai fini della identificazione dei proprietari di veicoli, per i quali non si sia potuto effettuare al momento il controllo, l'Ufficio Vigilanza Urbana si avvale – direttamente o su richiesta dell'ufficio affissioni o pubblicità – dell'apposito servizio visure P.R.A. accessibile tramite Videotel.

Art. 18 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

(art. 14, D.Lgs 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadro di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica

l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezioni.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 19 – Pubblicità varia (art. 15, D.Lgs 507/93)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs 507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura prevista dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs 507/93.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenanti e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o con altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno e frazione.
6. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini e distributori di depliant all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi "aperto al pubblico", il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione, che sul materiale sia apposto il timbro (con la data di scadenza) del Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità comprovante l'avvenuto assolvimento del tributo.
Quanto sopra tenendo in conto che se trattasi di materiale pubblicitario riferito all'attività esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dall'art. 17/a del D.Lgs 507/93.
7. In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza il prescritto timbro il titolare o responsabile del locale all'interno del quale risultano esposti i mezzi è solidalmente tenuto al pagamento del tributo e delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 507/93.
8. Estratto del presente articolo del regolamento verrà prodotto in copia, non appena esecutivo, alla locale Associazione Commercianti nonché a tutte le altre associazioni di categoria interessate, affinché le stesse provvedano ad informare i propri associati del disposto di cui sopra.

Art. 20 – Riduzioni dell'imposta. (art. 16, D.Lgs 507/93)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 21 – Esenzioni dell'imposta

(art. 17, D.Lgs 507/93).

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in esse esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza delle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o luogo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Con riferimento alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26.3.1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato;

quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i due metri quadrati; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento.

Art. 22 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità.

(art. 3, comma 2, D.Lgs 507/93).

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del Codice della strada emanato con D.Lgs 30.4.1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 e 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 33 comma 2 del codice della strada emanato con D.Lgs 30.4.1992, n. 285;
 - b) l'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Art. 23 – Limitazioni sulla pubblicità fonica.

(art. 3, comma 2, D.Lgs 507/93).

(modificato con delibera C.C. n. 39 del 3.6.1997)

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietata dalle ore 20,00 alle ore 9,00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole o di edifici di culto.
3. *In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 85 decibel.*
4. E' fatto obbligo a chi effettua la pubblicità fonica di versare previamente la relativa imposta sulla pubblicità nonché conservare – sul veicolo o presso la sede fissa – la relativa bolletta (o tagliando di c/c postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati.

Art. 24 – Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche.

(art. 3, comma 2, D.Lgs 507/93)

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 25 – Istituzione del servizio

(art. 18, comma 2, D.Lgs 507/93)

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs 507/93.

Art. 26 – Servizio delle pubbliche affissioni

(art. 18, comma 1, D.Lgs 507/93)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, del D.Lgs 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 27 – Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

(art. 19, comma 1, D.Lgs 507/93)

1. E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 28 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

(art. 19, commi 2, 3, 4, D.Lgs 507/93)

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs 507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 29 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni recupero somme
(art. 19, comma 7, D.Lgs 507/93)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al Comune o al concessionario così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 30 – Riduzioni del diritto
(art. 20, D.Lgs 507/93)
(modificato con delibera C.C. n. 39 del 3.6.1997)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 31;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Per l'applicazione delle agevolazioni di cui al punto 1b) e 2c) è necessario che il soggetto interessato dichiari rispettivamente la mancanza di fine di lucro e la concessione del patrocinio della manifestazione pubblicizzata.

Art. 31 – Esenzione del diritto
(art. 21, D.Lgs 507/93)
(modificato con delibera C.C. n. 39 del 3.6.1997)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il pagamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesta la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; per l'applicazione della agevolazione deve essere dichiarato preventivamente e contestualmente il possesso di tali requisiti.

Art. 32 – Modalità per le pubbliche affissioni
(art. 22, D.Lgs 507/93)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorrere dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spesa del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve farne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; al fine della salvaguardia delle entrate tributarie comunali, in ipotesi di affissioni abusive sarà automaticamente applicata la maggiorazione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs 507/93, in base allo specifico principio di garantire comunque la Comune il maggior presunto introito che si sarebbe potuto realizzare qualora l'affissione fosse stata regolarmente commissionata.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente seguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
12. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati, le palizzate ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 33 – Consegna del materiale da affiggere
(art. 22, D.Lgs 507/93)

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
2. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e fiscali vigenti in materia.
3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'ufficio per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

Art. 34 – Annullamento della commissione
(art. 22, D.Lgs 507/93)

1. In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 32 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa dell'effettuazione.
 - b) L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 32 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V

DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 35 – Disposizioni generali
(art. 3, D.Lgs 507/93)

1. Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs 30.4.1992, n. 285, modificato con D.Lgs 10.9.1993, n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2. Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6, del Codice della Strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, comma 3, del citato Codice della Strada.
3. L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.
 - a) mezzi collocati fuori dal centro abitato
Per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della strada e del suo regolamento in esecuzione ed attuazione.
 - b) mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali
Per i mezzi collocati nel centro urbano – così come definito dall'art. 3 del Codice della strada - e su strade comunali il Comune non pone alcun divieto o limitazioni fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 36 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
(art. 3, comma 3 D.Lgs 507/93)

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
 - e) Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.
Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito; l'autorizzazione rilasciata dovrà riportare, tra le altre, anche la prescrizione seguente: "è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione – mediante l'apposito modulo allegato – di cui all'art. 8 D.Lgs 507/93 ai fini dell'inserimento nel ruolo dell'imposta comunale di pubblicità". Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato, in conformità al modello fornito dal competente ufficio.
5. Copia delle autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa mensilmente all'ufficio affissioni e pubblicità.

Art. 37 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni.
(art. 3, D.Lgs 507/93).

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale – che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
 - d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale.

Art. 38 – Tipologia degli impianti
(art. 3, D.Lgs. 507/93)
(modificato con delibera C.C. n. 39 del 3.6.1997)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti – riconosciuti conformi per quantità e qualità delle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo – in caso di

necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100;
 - b) tabelle murali destinate all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100;
 - c) poster (mono o bifacciali) formato mt. 6 x 3;
 - d) fioriere bifacciali destinate all'affissione di due o quattro fogli cm. 70 x 100;
 - e) trespoli destinati alle affissioni di tre fogli formato cm 70 x 100.
2. *Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, tenuto conto di quanto previsto al comma 1 lettera b) del precedente art. 37.*

Art. 39 – Superficie degli impianti per le affissioni.(art. 18, comma 3, D.Lgs 507/93)
(modificato con delib. C.C. n. 3 del 21.2.2003)

1.La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 35 per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è superiore al limite minimo d'imposta dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs 507/93 pari a mtq. 12 ogni mille abitanti.

2.La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto, nonché l'adeguamento della superficie complessiva sulla base delle variazioni intervenute nel numero degli abitanti.

Art. 40 – Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni.
(modificato con delib. C.C. n. 3 del 21.2.2003)

1. La superficie degli impianti di cui al precedente articolo 39 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- | | |
|---|------------|
| <i>a) alle affissioni di natura istituzionale</i> | <i>15%</i> |
| <i>b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica</i> | <i>15%</i> |
| <i>c) alle affissioni di natura commerciale</i> | <i>70%</i> |

<i>Totale</i>	<i>100%.</i>
---------------	--------------

2.Gli impianti di cui al punto c) del precedente comma potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20% e con esclusiva tipologia di cui all'art. 40 comma 1, punto c). Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il Comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI.

Art. 41 – Gestione contabile delle somme riscosse
(art. 35, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs 15.11.1993, n. 507.

Art. 42 – Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) Alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della Provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
 - b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546, recante: “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30.12.1991, n. 413”.

Art. 43 – Sanzioni tributarie e interessi
(Art. 23, D.Lgs 507/93)

1. Per omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quello di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non, oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 44 – Sanzioni amministrative.
(art. 24, D.Lgs 507/93).

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sanzioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione di lire duecentomila a lire due milioni con notificazioni agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori degli spazi specificamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.
La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 37 del presente regolamento.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 45 – Rinvio ad altre disposizioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs 15.11.1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
2. In attesa della emissione del Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo di conto corrente postale, il Comune consente che nelle nuove attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuale nel corso dell'anno 1993.

Art. 46 – Pubblicità del regolamento e delle tariffe.

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

Art. 47 – Variazioni del regolamento.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 48 – Entrata in vigore.

(Art. 3, comma 4, D.Lgs 15.11.1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio nell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 49 – Vigilanza.

1. Il personale addetto all'Ufficio Pubbliche affissioni dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, per i servizi di vigilanza e repressione relativi all'osservazione del presente regolamento.
2. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi e nei regolamenti, relativi alla disciplina delle pubbliche affissioni della pubblicità, sono accertate, oltre che degli organi preposti alla vigilanza, dai funzionari dell'Ufficio Affissioni all'uopo incaricati dal Sindaco. Qualora al suddetto ufficio venissero consegnati per l'affissione manifesti ritenuti contrari al pudore, alla decenza, o lesivi degli ordinamenti dello Stato e del prestigio delle Autorità, i suddetti funzionari dovranno effettuare apposita comunicazione alla Procura della Repubblica e tenere in sospenso la relativa affissione in attesa di disposizioni.

Art. 50

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nel D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE E MAGGIORAZIONI

Le tariffe riguardanti l'Imposta Comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, quali risultano negli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e qui di seguito specificate:

A) - PUBBLICITA' ORDINARIA

Effettuata mediante insegne, cartelli locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo, non previsto nei successivi punti (art. 12 comma 1) per ogni metro quadrato per anno solare L. 20.000.=;

- per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista (Art. 12 comma 2)
- la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5, la tariffa è maggiorata del cinquanta per cento, per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del cento per cento (Art. 12 comma 4).

B) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

(Art. 13 comma 1)

All'interno o all'esterno di vetture autofiltramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato in base alla superficie complessiva per anno solare (Art. 13 comma 1) L. 20.000.=

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli è dovuta una maggiorazione del cinquanta per cento, se la superficie complessiva è superiore a mq. 5,5, ed inferiore a mq 8,5; del cento per cento se superiore a mq 8,5 (Art. 13 comma 1).

C) - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO

(Art. 13 comma 3)

- | | | |
|--|----|---------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | L. | 144.000 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | L. | 96.000 |
| c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie precedenti | L. | 48.000 |
| - per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle precedenti lettere è raddoppiata | | |

D) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROTEZIONI.

(Art. 14 comma 1)

- a) per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili per ogni metro quadra

drato superficie per anno solare	L.	80.000
- per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quell-annuale (Art. 14 comma 2).		
- per la pubblicità effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe (art. 14 comma 3)		
b) per la pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche e simili (Art. 14 comma 4) per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.	L.	5.000
c) per la durata superiore ai 30 giorni si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (Art. 14 comma 5). Qualora la pubblicità di cui agli art. 12 e 13 sia in forma luminosa ed illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.	L.	2.500

E) - PUBBLICITA' VARIA

a) con striscioni o mezzi simili che attraversano le strade o piazze per ciascuno metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione (Art. 15 comma 1)	L.	20.000
b) con aeromobili per giorno o frazioni di giorno (Art. 15 comma 2).	L.	120.000
c) con palloni frenati (Art. 15 comma 3).	L.	60.000
d) mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o altro, oppure persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e della quantità di materiale distribuito (Art. 15 comma 4).	L.	5.000
e) mediante apparecchiature amplificatori e simili, per ciascun giorno o frazione	L.	15.000

F) – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 19)

La misura del diritto delle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm 70 x 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni	L.	2.200
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	L.	660

Le maggiorazioni e le riduzioni sono quelle indicate ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 507/1993

ALLEGATO B)

COMUNE DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

ELENCO DEGLI SPAZI RISERVATI
ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

BACHECHE

n.	ubicazione	Tipologia		Ma- nife- sti	formato	superfi- cie
1	P.zza Tenente Nicola	bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
2	P.zza XX Settembre	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
3	P.zza XX Settembre	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
4	Via Costa Polisportivo		Bifacciale	1		2,80
5	Via Kennedy P.zza nuova	Bacheca	Bifacciale	1		2,00
6	Via Monte Rosa	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
7	Via Paperia	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
8	Via Pellerino	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
9	Via Pinerolo/Via Boch	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
10	Via Pinerolo, 33	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
11	Via Pinerolo, 37	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
12	Via Pinerolo, 43	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
13	Via Pinerolo, 47	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
14	Via Pinerolo, 52	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
15	Via Pinerolo, 52	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
16	Via Pinerolo 70 supermarket Ferrero	Bacheca	Bifacciale	1		5,60
17	Via Pinerolo angolo 25 aprile	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
18	Via Pinerolo "I portici bugni"	Bacheca	Bifacciale	1		2,80
19	Via Pinerolo, 84	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
20	Via Pinerolo – I portici Posta	Bacheca	Bifacciale	1		2,80
21	Via Rivalta angolo Via Susa	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
22	Via Rivalta scuola Parri	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
23	Via Rivalta scuola Parri	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
24	Via San Rocco angolo Via Kennedy	Bacheca	Bifacciale	1		2,80
25	Via Sauro	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
26	Via Torino, 37	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
27	Via Torino, 37	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
28	Via Torino, 38	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
29	Via Torino, 45	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
30	Via Torino, 49	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
31	Via Volvera case ex IACP	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
32	Via Volvera fronte scuole	Bacheca	Bifacciale	4	2	5,60
33	Via Davide	Bacheca	Bifacciale	8	1	5,60
	Superficie totale bifacciali					170,00
34	P.zza Gallino Michele	Lamiera	Funebre monofacciale	1		1,00
35	Via Cappella ang. Via dei Vigneti	Bacheca	Funebre monofacciale	1		1,00

36	Via Gorizia	Lamiera	Funebre monofacciale	1		1,00
37	Via Piatti	Lamiera	Funebre monofacciale	1		1,00
38	Via Piave	Lamiera	Funebre monofacciale	1	1,5x1,4	2,10
39	Via Pinerolo bar Centro	Lamiera	Funebre monofacciale	1	1,5x1,4	2,10
40	Via Rivalta angolo Via Susa	Lamiera	Funebre monofacciale	1	1,5x1,4	2,10
41	Via San Rocco	Lamiera	Funebre monofacciale	1		1,00
42	Piazza San Vito	Lamiera	Funebre monofacciale	1	1,5x1,4	2,10
43	Via Sauro	Lamiera	Funebre monofacciale	1		1,00
44	Via Torino	Bacheca	Funebre monofacciale	1		1,00
45	Via Trento	Lamiera	Funebre monofacciale	1		1,00
46	Via Volvera scuola Ungaretti	Lamiera	Funebre monofacciale	1	1,5x1,4	2,10
47	Via Torino angolo Via Cavour	Bacheca	Funebre monofacciale	6	1,5x1,4	2,10
	Superficie totale funebri					20,60
48	P.zza Partigiani	Bacheca	Monofacciale	4	1	2,80
49	P.zza Tenente Nicola tunnel com.	Lamiera	Monofacciale	6	1	4,20
50	Regione Giorda	Bacheca	Monofacciale	1		2,80
51	Via Alpi Cozie	Bacheca	Monofacciale	1		2,80
52	Via Battisti (mobili Lovera)	Lamiera	Monofacciale	2	1	1,40
53	Via Battisti (scuola Umberto I)	Lamiera	Monofacciale	1	1,4x1,8	6,72
54	Via D. Alighieri (bocciodromo)	Bacheca	Monofacciale	2	2	2,80
55	Via D. Alighieri (scuola Morandi)	Lamiera	Monofacciale	16	1	11,20
56	Via del Campetto (Martignona)	Lamiera	Monofacciale	16	1	11,20
57	Via Garola scuola Deledda	Lamiera	Monofacciale	1	1,4x4,0	5,60
58	Via Garola centro borgata	Lamiera	Monofacciale	1	1,5x1,4	2,10
59	Via Gorizia angolo Via Puccini	Bacheca	Monofacciale	1		
60	Via Palestro – Via Ferrari	Lamiera	Monofacciale	2	1	1,40
61	Via Paperia (scuola Gramsci)	Lamiera	Monofacciale	16	1	11,20
62	Via Paperia	Lamiera	Monofacciale	12	1	8,40
63	Via Pinerolo, 70	Muro	Monofacciale	2	20x1,21 x2	43,40
64	Via Rivalta scuola Parri	Lamiera	Monofacciale	16	1	11,20
65	Via San Bernardino	Bacheca	Monofacciale	2	2	2,80
66	P.zza San Vito	Lamiera	Monofacciale	6	1	4,20
67	Via Sesia	Bacheca	Monofacciale	2	2	2,80
68	Via Susa ang. Via Bruino	Bacheca	Monofacciale	1		1,00
69	Via Susa ang. Via Cavour		Monofacciale	1		2,80
70	Via Torino, 21		Monofacciale	1		2,80
71	V.Torino parco giochi V.D'Azeglio		Monofacciale	1		2,80

72	Via Volvera scuola Ungaretti	Lamiera	Monofacciale	20	1	14,00
73	P.zza XX Settembre	Bacheca	Monofacciale funebri	1		1,00
74	Via Piave	Lamiera	Monofacciali	6	1	4,20
75	Via Sesia	Bacheca	Monofacciali	6	1	4,20
76	Via Torino di fronte 49	Muro	Monofacciali	2	18x1,5x 2	19,60
	Superficie totale monofacciali					191,42
	Superficie complessiva					382,02